

Il Testo Unico e i requisiti di sicurezza delle macchine

Presso le aziende italiane sono impiegate parecchie macchine e attrezzature di lavoro. Alcune di esse presentano la marcatura CE; altre sono sprovviste di tale marcatura, poiché messe in servizio prima dell'entrata in vigore di specifiche direttive di prodotto. Secondo le indicazioni del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, ovvero il D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve in ogni caso verificare che queste macchine rispettino determinati requisiti di sicurezza imposti dalla legislazione italiana. Nel presente articolo vengono indicati gli adempimenti normativi a cui devono rispondere tutte le macchine che sono impiegate presso le aziende italiane.

LA LEGISLAZIONE ITALIANA APPLICABILE ALLE MACCHINE

Prima del 1° gennaio 2009, ovvero precedentemente all'entrata in vigore del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, uno dei testi di riferimento in merito alla sicurezza dei lavoratori era ancora il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - "Norme per la prevenzione degli infortuni". Già nel testo di questo decreto all'articolo 5 si sottolineava che "nel caso in cui dal Datore di Lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà [...] dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto". L'articolo 29 della Legge 62/05 (Comunitaria 2004) ha poi rafforzato le indicazioni del D.P.R., sottolineando come le macchine non marcate CE, debbano, comunque, essere adeguate in termini di sicurezza nei confronti degli operatori addetti. Con l'entrata in vigore del Testo Unico D.Lgs. 81/2008 il D.P.R. 547/55 risulta abrogato, ma le indicazioni in esso presenti vengono completamente riprese nello specifico Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale" del D.Lgs. 81/2008 e nei relativi specifici Allegati V e VI, come vedremo nel corso dell'articolo.

La sicurezza nella gestione (utilizzo, manutenzione e regolazione) delle macchine rientra nella più generale amministrazione della sicurezza in azienda da parte del Datore di Lavoro. Del resto già il Codice Civile, nell'articolo 2087 - "Tutela delle condizioni di lavoro", riporta: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Per ciascuna lavorazione, l'imprenditore deve determinare

quindi quali siano le soluzioni che consentano di garantire la "massima sicurezza tecnologicamente fattibile" e soprattutto fare in modo di applicarle e mantenerle attive. La Legislazione italiana propone una serie di leggi che direzionano al meglio l'opera del Datore di Lavoro stesso in termini di tutela dei lavoratori rispetto all'impiego di macchinari sul luogo di lavoro, tra cui le più importanti attualmente sono:

- il D.Lgs. 81/2008 e più nello specifico il Titolo III e l'Allegato VI, applicabili a tutte le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, e l'Allegato V, applicabile alle sole attrezzature costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quindi prive di marcatura CE;
- il D.Lgs. 17/2010 (recepimento italiano della Direttiva 2006/42/CE, nota come Direttiva Macchine), che di fatto regola la marcatura CE per i macchinari.

IL D.LGS. 81/2008 E GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Come prima indicazione il Testo Unico impone al Datore di Lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ovvero mettere a disposizione attrezzature di lavoro marcate CE. Nel caso in cui le macchine non siano marcate CE, queste devono essere conformi ai requisiti di sicurezza presenti nello specifico Allegato V.

Di seguito vengono elencati i principali obblighi del Datore di Lavoro nei confronti di tutti i tipi di macchine presenti in azienda.

- All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
- Il Datore di Lavoro deve provvedere affinché le attrezzature di lavoro:
 - siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
 - siano oggetto di idonea manutenzione e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

a cura di Massimo Granchi e Riccardo Bozzo

- siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza.
- Il Datore di Lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
- Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto un'informazione, formazione ed addestramento adeguata;
 - in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Già da questi pochi e generici obblighi si capisce quali sono gli interventi principali che devono essere messi in atto in azienda per la gestione corretta delle attrezzature di lavoro: piano di manutenzione e adeguamento delle macchine e dei loro dispositivi di sicurezza (fotocellule, microinterruttori, protezioni fisse e mobili, pedane sensibili, etc.), formazione, informazione e addestramento specifici per gli operatori addetti delle macchine, rispetto dell'ergonomia della postazione di lavoro.

LE MACCHINE MARCATE CE

Dopo il 1996 tutte le macchine messe in commercio o in servizio nella Comunità Europea devono obbligatoriamente presentare il marchio CE, secondo quanto espresso dalla Direttiva Macchine, la cui ultima versione è rappresentata dalla Direttiva 2006/42 CE.

Il Datore di Lavoro è inoltre tenuto, secondo quanto esprime il Testo Unico ad acquistare (o fabbricare) macchine marcate CE per lo svolgimento delle proprie attività. Questo però non esclude che il Datore di Lavoro debba verificare l'effettivo livello di sicurezza dell'attrezzatura marcata CE; ricordiamo infatti che la marcatura CE resta comunque, nella maggior parte dei casi, un'autocertificazione. Il Datore di Lavoro deve quindi sempre verificare la presenza di evidenti e pericolose non conformità, come carter mancanti, organi mobili o di trasmissione scoperti, pulsanti di emergenza mancanti o mal posizionati, etc., in modo tale da garantire la salute e sicurezza degli addetti che andranno ad utilizzare la macchina.

Per adempiere a quanto indicato dal Testo Unico il Datore di Lavoro deve anche conservare per ogni macchina marcata CE la Dichiarazione di Conformità CE e il relativo Manuale di Uso e Manutenzione; questi due documenti sono parte integrante della macchina ed è un obbligo del fabbricante fornirli insieme alla macchina stessa. Nel caso di mancata fornitura il Datore di Lavoro ha quindi l'obbligo e il diritto di richiederli.

LE MACCHINE NON MARCATE CE E GLI ALLEGATI V E VI

L'entrata in vigore della Direttiva Macchine non esclude la possibilità per gli Stati Membri di conservare o istituire un regime normativo nazionale più severo di quello previsto dalla Direttiva stessa.

L'ex D.P.R. 547/55, ed ora il D.Lgs. 81/2008 che lo ha abrogato e sostituito, risulta essere in alcuni casi più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla Direttiva Macchine. Difatti, mentre la Direttiva Macchine propone dei Requisiti Essenziali di Sicurezza che devono essere rispettati, lasciando al fabbricante la scelta della migliore soluzione tecnica per farlo, il D.Lgs. 81/2008 nello specifico Allegato V obbliga il Datore di Lavoro a mettere in atto determinate soluzioni tecniche, qualora non siano già state attuate sul macchinario. In particolare nella Parte II dell'Allegato V vengono trattate singole tipologie di macchinari specifici di elevata pericolosità (mole abrasive, seghe circolari, presse, trince, etc.), e sono indicati, per ognuno di essi, puntuali e obbligatori dispositivi e misure di sicurezza da mettere in atto. Vediamo nello specifico alcuni esempi significativi.

Si consideri la gestione normale dei macchinari, per la quale vale, per esempio, il punto 6.1, Parte I dell'Allegato V: *“Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione”*, o la gestione dei macchinari in manutenzione o regolazione, per la quale valgono i seguenti punti dell'Allegato VI (quindi applicabili a tutte le macchine in azienda): *“1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro”* e *“1.6.2 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione”*.

L'applicazione pratica di questi specifici punti comporta quindi che:

- quando un elemento della macchina risulta pericoloso per gli operatori addetti, il Datore di Lavoro deve in ogni caso, senza eccezioni, posizionare opportune protezioni (segregazione con ripari o protezione con dispositivi di protezione) in modo tale che gli operatori non possano trovarsi in condizioni rischiose nella gestione della macchina;
- durante le operazioni di manutenzione o di regolazione non sono consentiti interventi con organi in moto o senza le apposite protezioni degli stessi; la macchina deve quindi essere sezionata da ogni sua fonte di alimentazione.

Risulta dunque necessario effettuare, da parte del Datore di Lavoro, una dettagliata valutazione della conformità a quanto previsto dall'Allegato V e VI del D.Lgs. 81/2008 per tutte le macchine non marcate CE presenti in azienda. A

seguito di questa valutazione, il Datore di Lavoro è tenuto ad adeguare le macchine affinché risultino conformi alla vigente legislazione nazionale. A tal riguardo, si ricorda, comunque, che le modifiche apportate alle macchine per migliorare le condizioni di sicurezza, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato. In alternativa, qualunque altro tipo di modifica, che dunque vada oltre la ordinaria/straordinaria manutenzione, anche su macchine non marcate CE, si configura come una nuova immissione sul mercato/messa in servizio e, conseguentemente, richiede l'intero iter procedurale che porti alla marcatura CE della macchina.

Nel D.Lgs. 81/2008 Allegato V, Parte 1 vengono riprese le indicazioni dell'articolo 29 della Legge 62/05 (Comunitaria 2004) applicabili a tutte le macchine non marcate.

- *“La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente a eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro”.* Questa prescrizione è generalmente riferita a grandi macchine o macchine di una certa complessità. L'adeguamento risulta necessario nel caso in cui sia possibile avviare o arrestare la macchina senza la possibilità di visionare, dal posto di comando, l'intera area di azione circostante la macchina stessa; in questo caso, infatti, potrebbe verificarsi la presenza di persone esposte a pericoli in zone non visibili all'operatore. Risulta dunque fondamentale fare in modo di preavvisare l'avvio della macchina e predisporre, per esempio, vie di fuga adeguate, dispositivi per il comando dell'arresto di emergenza idonei (sia per il tipo di azionamento, sia per la posizione) o mezzi di isolamento dalle fonti di alimentazione di energia bloccabili.
- *“La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine”.* Questa prescrizione è una diretta trasposizione di quanto già riportato nel Requisito Essenziale di Sicu-

rezza della Direttiva Macchine relativo alle modalità di avviamento di una macchina.

- *“Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione. Le protezioni ed i sistemi protettivi:
– devono essere di costruzione robusta;
– non devono provocare rischi supplementari;
– non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
– devono essere situati a una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
– non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro;
– devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo”.*

CONCLUSIONI

La messa in sicurezza dei macchinari industriali risulta essere un fattore non secondario per un Datore di Lavoro. Per ogni macchinario presente in azienda il Datore di Lavoro è infatti tenuto a verificare la rispondenza con le disposizioni presenti negli Allegati V (per le sole macchine non marcate) e VI (per tutte le macchine) del D.Lgs. 81/2008, intervenendo ove necessario con modifiche ai macchinari. Questo adeguamento non deve però essere considerato un mero adempimento di obblighi burocratici dovuto alle leggi esistenti e dunque ai doveri che è tenuto a rispettare lo stesso Datore di Lavoro, bensì deve essere considerato come un percorso che possa garantire la sicurezza dei lavoratori senza dover necessariamente ridurre il livello di produttività delle proprie macchine.

a cura di Massimo Granchi e Riccardo Bozzo

**Dal 29 dicembre 2009 tutti i progettisti, fabbricanti, importatori, fornitori, installatori
e datori di lavoro utilizzatori di macchine, attrezzature e impianti
hanno l'obbligo di conformarsi ai nuovi dispositivi della Direttiva 2006/42/CE**



Consulenza Strategica
per le **AZIENDE**

